



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina 15 giugno 1946.

Anno I. - No. 11

CONTENUTO:

81. Provvisorio accordo tariffario.
 82. Regolamento concernente la regolazione dei salari per il personale ausiliario domestico e per i portinai delle case.
 83. Regolamento sulla sistemazione delle competenze dei lavoratori e dei dipendenti stagionali dell'industria alberghiera.

81.

Provvisorio accordo tariffario

Art. 1

Si fissano i salari per gli operai occupati nelle aziende industriali forestali e nell'industria del legno sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

I salari sono stabiliti d'accordo tra la sezione per l'industria e le miniere, la sottosezione per l'industria del legno presso la Delegazione del CRLN, quale competente autorità di controllo ed il Comitato Esecutivo dei Sindacati Unici della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, quale rappresentante dei prenditori di lavoro di questa categoria.

Art. 2

A tale accordo salariale si allegano: il formulario I che fissa le mercedi per i lavoratori delle aziende industriali del legno; il formulario II che fissa le mercedi per i lavoratori occupati nelle aziende forestali; il formulario III che fissa le mercedi per i carrettieri privati ed il formulario IV che fissa le poste accordative per i lavori forestali.

Tutti questi formulari formano la parte integrativa del presente accordo.

Art. 3

Tutte le poste orarie formano anche l'accordo base e secondo norme giustamente accertate in base alle stesse vengono formate le poste accordative. Tutti i lavori forestali si pagano per principio secondo le poste accordative.

Art. 4

Nella classificazione individuale dei lavoratori in gruppi in base ai formulari allegati, si deve tener conto della: fatica, qualifica, effetto del lavoro, qualità produttiva del lavoro, qualifica professionale ed esperienza tecnica, addestramento, preistruzione, durata dell'occupazione, epoca d'insegnamento, responsabilità sul lavoro, pericolo nel lavoro, utilizzazione delle materie prime, coscienziosità, diligenza, puntualità etc. ed è in facoltà alle amministrazioni locali forestali e delle aziende del legno di effettuare la categorizzazione dei dipendenti, di accordo — colle filiali locali dei Sindacati, fra il limite massimo e minimo delle mercedi e paghe (ciò che non è valevole per gli accordi).

È da tener conto che le mercedi non debbano superare la media per la manipolazione, che è determinata nei formulari e che funge quale base per il calcolo dei prezzi e ciò per i prezzi di vendita.

I prezzi accordativi in circostanze particolarmente favorevoli si possono conteggiare col 15% in meno, in circostanze particolarmente sfavorevoli invece col 15% in più delle poste accordative di cui il formulario IV.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza N. 9/45, sulla determinazione dei salari e mercedi ai lavoratori e dipendenti («Bollettino Ufficiale» della Delegazione del CRLN del 20 ott. 1945 N. 2) ed ai sensi delle modifiche dell'ordinanza («Bollettino Ufficiale» della Delegazione del CRLN del 20 febb. 1946 N. 6) la speciale aggiunta da L. 3 a 10 per uso eccessivo di vestiario, per lavori nocivi alla salute ed alla vita e per lavori forestali, è già integrata nelle poste accordative.

Art. 6

Le poste accordative nel formulario IV sono stabilite per il taglio, la spedizione e la lavorazione dei tronchi e della legna, per il trasporto fino alla strada carrozzabile; le stesse vengono fissate localmente tenendo presente le condizioni del terreno e la distanza sino alla strada carrozzabile. Per la fissazione dell'accordo si considererà la media del lavoro giornaliero e la media della paga giornaliera ai sensi del formulario II.

Art. 7

Dove invece le circostanze del terreno richiedono per il taglio, la spedizione e la lavorazione della legna una maggior durata di tempo (nell'inverno), le poste accordative del formulario IV possono suddividersi per il taglio e la lavorazione secondo un sistema localmente adeguato, nello ambito delle poste accordative. Per il trasporto fino alla strada carrozzabile vige l'art. 6.

Art. 8

I tronchi, il legname squadrato, i mucchi di legna ecc. si misurano nel modo attualmente usuale. Per gli accordi per il legno di cui il formulario IV il gruppo I rappresenta il legno migliore, il gruppo II il legno peggiore e si può contemporaneamente applicare ad ambedue le poste in %, se ciò si mostri necessario in rapporto al legno.

Art. 9

Tutti i problemi generali vengono risolti d'accordo fra l'amministrazione delle aziende e la filiale sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni fino alla stipulazione dell'accordo collettivo. Il presente accordo tariffario è

valevole fino a che dalla prassi e per altre ragioni non emergerà una necessità di modifica.

Tutte le eventuali divergenze vengono risolte dai firmatori del presente accordo.

Ajdovščina 15 maggio 1946.

Per la Delegazione del CRLN
per il Litorale Sloveno

Segr. France Perovšek m. p.

Per la sezione per l'industria e le
miniere — sottosezione per l'industria
del legno

C. S. Dušan Keber m. p.

Per i Sindacati: Unici per il Litorale
Sloveno — Comitato Esecutivo

Segr. Primožič Jože m. p.

FORMULARIO I

Tabella salariale per le aziende industriali del legno

1. Il capo azienda, gli elettrotecnici, i macchinisti con esame ed i magazzinieri siano di regola pagati mensilmente, così anche il rimanente personale — ausiliario tecnico (Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del 20 febbraio 1946). Quando non siano categorizzati mensilmente: i capioperai, i capigruppo, i meccanici, i fuochisti con esame, gli affilatori, i diversi maestri, gli autisti meccanici, i montatori che indipendentemente montano e riparano macchine ed i manipolatori indipendenti devono essere pagati all'ora da L. 47 a L. 54 (Event. fino a L. 57, eccezionalmente per speciali abilità e responsabilità).
2. I segatori addetti alle macchine fondamentali-pesanti nelle aziende del legno, alle seghe alternative, alle grandi seghe a nastro, alle macchine per il compensato, ai grandi apparecchi automatici, alle seghe veneziane, i capi di piccoli gruppi e gli artigiani addestrati da L. 40 a L. 50
Per le seghe alternative è necessario distinguere tre gruppi con capacità media da 1 pn. m³, da 1 a 2 pn. m³ e da 2 pn. m³ all'ora.
Qui vi è compreso anche il circolarista col carro.
3. Gli operai indipendenti presso macchine leggere ausiliarie per la lavorazione del legno come presso le macchine spianatrici di tutte le specie, presso le macchine circolatrici di tutte le specie, presso macchine da taglio di tutte le specie, presso le seghe minori a nastro, le macchine foratrici, le macchine patentate e per compensato, le macchine per bot-

ti, i torchi, macchine tipografiche, gli impianti meccanici di asseccamento, gli impianti per legno evaporato, gli operai manipolatori ausiliari nelle aziende e nei magazzini, gli operai ausiliari presso le macchine fondamentali pesanti, enumerati nella categoria II ed i lavoratori addetti a lavori pesanti per es. scalo tronchi . . . da L. 38 a L. 47

4. Tutti i lavoratori ausiliari presso macchine ed attrezzature enumerate nel comma 3 da L. 30 a L. 43
5. Tutti gli altri usuali lavori senza sforzi particolari per es. in magazzini, nel lavoro di trasporto, di sgombero dei rimasugli e di pulizia da L. 30 a L. 40
6. Il servizio leggero ausiliare per il collegamento nelle aziende o nel magazzino e l'epoca di addestramento da L. 27 a L. 30
7. Le guardie notturne secondo l'entità dell'azienda del servizio, per ogni settimana da L. 1500 a L. 1700
8. I carrettieri per settimana . . . da L. 2000 a L. 2400 giusta le circostanze locali col-l'aumento del salario per servizio particolarmente faticoso e di lunga durata.
Gli apprendisti del ramo tecnico, fino a 6 mesi di tirocinio, all'ora L. 7
Gli apprendisti del ramo tecnico, da 6 a 18 mesi di tirocinio, all'ora L. 10
Gli apprendisti del ramo tecnico, da 18 a 30 mesi di tirocinio, all'ora L. 16
Gli apprendisti del ramo tecnico, oltre i 30 mesi di tirocinio, all'ora L. 21,50

Tutte le retribuzioni in natura saranno diffalcate al conteggio in base alle prescrizioni vigenti.

FORMULARIO II

Tabella salariale per le aziende forestali

(come base per la fissazione delle tariffe accordative)

Operai sul piazzale o nel magazzino:

1. a) misuratori,
b) caricatori e scaricatori del legno,
c) lavoratori ausiliari nelle carboniere,
d) carrettieri (in servizio) all'ora . . . da L. 30 a L. 40
2. a) operai addetti al taglio ed alla lavorazione dei tronchi e del legname,
b) operai spaccatori adetti allo sdruciolamento dei tronchi ed
c) al trascino delle zattere a mezzo corrente, all'ora . . . da L. 36,50 a L. 47
3. a) squadratori di travi, traverse e remi etc.,
b) i capi delle carboniere,
c) gli operai addetti alle macchine per la segatura degli alberi,
d) tutti gli operai qualificati-specializzati, all'ora da L. 40 a L. 50

4. a) maestri, sottomaestri, operai capi, capigruppo,
 b) maestri qualificati provvisori per la costruzione di oggetti, ponti, sdrucioloni, ferrovie e simile,
 c) macchinisti, che indipendentemente conducono le macchine,
 d) operai specializzati-qualificati, all'ora da L. 43 a L. 53
 e) per operai con particolare abilità e responsabilità, all'ora fino a L. 57
5. Gli apprendisti specialisti, fino a 6 mesi di tirocinio, all'ora L. 7
 Gli apprendisti specialisti da 6 a 18 mesi di tirocinio, all'ora L. 10
 Gli apprendisti specialisti da 18 a 30 mesi di tirocinio, all'ora L. 16
 Gli apprendisti specialisti, oltre i 30 mesi di tirocinio, all'ora L. 21,50

FORMULARIO III

Tabella delle mercedi per gli animali da tiro con guida

Per lo strascinamento della legna, il trasporto ed il carriaggio al magazzino si fissano le mercedi che

valgono per diverse distanze e difficoltà del lavoro. Tali poste sono la base per l'accordo che viene stabilito ai sensi del art. 3 dell'accordo.

Per viaggi normali su strade vige il 15 fino al 25 % di mercede inferiore.

1. Conducente con 2 cavalli da tiro e col carro da L. 1700 a L. 2000
2. Conducente con 1 cavallo da tiro e col carro da L. 1250 a L. 1600
3. Conducente con 2 cavalli da tiro senza carro da L. 1500 a L. 1850
4. Conducente con 1 cavallo da tiro senza carro da L. 1000 a L. 1350
5. Conducente con 2 buoi da tiro con carro da L. 1450 a L. 1750
6. Conducente con 1 bue da tiro con carro da L. 1000 a L. 1350
7. Conducente con 2 buoi da tiro senza carro da L. 1250 a L. 1600
8. Conducente con 1 bue da tiro senza carro da L. 900 a L. 1200
9. Dove è necessario il trasporto a trazione animale, specialmente per la legna dal bosco etc., si fissa la retribuzione d'accordo coi rappresentanti locali, sul che si basano le elencate tariffe.

FORMULARIO IV

Tariffe accordative provvisorie per i lavori forestali

Descrizione del lavoro	Unità di misura	Effetto gior.		Media	Paga gior. da L. a L.	Agg. 3-10 L.	Media	Media acc. lord.
		da	a					
I. Taglio e lavorazione di legname tondo:								
A. Aciculari:								
1. Tronchi, legno d'albero e legno di cellulosa non lavorato:								
a) normale taglio estivo con scortecciamento	m ³	2.50	4.—	3.25	366—466	30	450	140
b) normale taglio invernale con scortecciamento	m ³	2.—	3.—	2.50	366—466	30	450	180
c) taglio estivo, eventuali usufrutti o su terreno difficile	m ³	2.—	3.—	2.50	366—466	30	450	180
d) taglio invernale, eventuali usufrutti o su terreno difficile	m ³	1.50	2.50	2.—	366—466	30	450	226
2. Pali telefonici:								
a) normale taglio estivo con scortecciamento	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256
b) normale taglio invernale con scortecciamento	m ³	1.25	1.75	1.50	366—466	30	450	300
3. Antenne, piloni, alberatura, legno lungo:								
a) normale taglio estivo con scortecciamento	m ³	1.75	2.25	2.—	366—466	30	450	223
b) normale taglio invernale con scortecciamento	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256
B. Frondiferi:								
4. Tronchi di faggio:								
a) normale taglio estivo (ecc.) senza scortecciamento	m ³	2.75	3.25	3.—	366—466	30	450	150

Descrizione del lavoro	Unità di misura	Effetto gior.		Media	Paga gior. da L. a L.	Agg. 3-10 L.	Media	Media acc. lord.
		da	a					
b) normale taglio invernale (reg.)	m ³	2.—	2.50	2.25	366—466	30	450	200
c) eventuali usufrutti, taglio estivo	m ³	2.—	2.50	2.25	366—466	30	450	200
d) eventuali usufrutti, taglio invernale	m ³	1.75	2.25	2.—	366—466	30	450	225
5. Tronchi di quercia e puntelli per le miniere:								
a) normale taglio estivo senza sbucciamento	m ³	2.—	2.50	2.25	366—466	30	450	200
b) normale taglio invernale senza sbucciamento	m ³	1.75	2.25	2.—	366—466	30	450	226
c) eventuali usufrutti, taglio estivo	m ³	1.75	2.25	2.—	366—466	30	450	226
d) eventuali usufrutti, taglio invernale	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256
6. Pali di quercia e puntellame per le miniere:								
a) normale taglio estivo sbucciato	m ³	1.75	2.25	2.—	366—466	30	450	226
b) normale taglio invernale sbucciato	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256
c) eventuali usufrutti, taglio estivo	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256
d) eventuali usufrutti, taglio invernale	m ³	1.25	1.75	1.50	366—466	30	450	300
II. Taglio e lavorazione della legna e del legname per cellulosa:								
7. Legna dura:								
a) normale taglio estivo I	m ³	3.—	4.—	3.50	366—466	30	450	130
b) normale taglio estivo II	m ³	2.50	3.—	2.75	366—466	30	450	163
c) normale taglio invernale I	m ³	2.25	2.75	2.50	366—466	30	450	180
d) normale taglio invernale II	m ³	2.—	2.50	2.25	366—466	30	450	200
e) eventuali usufrutti, taglio estivo I	m ³	2.25	2.75	2.50	366—466	30	450	180
f) eventuali usufrutti, taglio estivo II	m ³	2.—	2.50	2.25	366—466	30	450	200
g) eventuali usufrutti, taglio invernale I	m ³	1.75	2.25	2.—	366—466	30	450	226
h) eventuali usufrutti, taglio invernale II	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256
8. Legna molle:								
a) eventuali usufrutti, taglio estivo	m ³	2.75	3.25	3.—	366—466	30	450	150
b) eventuali usufrutti, taglio invernale	m ³	2.25	2.75	2.50	366—466	30	450	180
9. Legname per cellulosa:								
a) normale taglio estivo, legname per cellulosa, prodotto essenziale (ecc.)	m ³	3.—	3.50	3.25	366—466	30	450	140
b) normale taglio invernale, legname per cellulosa quale prodotto essenziale (ecc.)	m ³	2.50	3.—	2.75	366—466	30	450	163
c) normale taglio estivo, assortimento o diradamento, legname per cellulosa, finita la lavorazione dei tronchi	m ³	2.—	2.50	2.25	366—466	30	450	200
d) normale taglio invernale, assortimento o diradamento, legname per cellulosa, finita la lavorazione dei tronchi	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256

Descrizione del lavoro	Unità di misura	Effetto gior.		Media	Paga gior. da L. a L.	Agg. 3-10 L.	Media	Media acc. lord.
		da	a					
10. Sbucciatura del legname per cellulosa	m ³	3.—	4.—	3.50	366—466	30	450	130
11. Lavorazione della corteccia di pino	m ³	1.50	2.—	1.75	366—466	30	450	256
12. Raccolta della corteccia di quercia	m ³	1.—	1.50	1.25	366—466	30	450	360
III. Carbone di legna:								
La fissazione dell'accordo per la lavorazione del carbone di legna, per la diversità del terreno, del legno e della distanza ecc. è rimessa ai fattori locali.								
Per la cottura del carbone necessitano tre operai uno dei quali è dirigente della carboniera.								
IV. Legno squadrato:								
Per il legname squadrato l'accordo viene fissato in base alla tabella salariale per le aziende forestali in diversi modi di squadrato e di qualità del legname e delle condizioni locali.								
V. Traverse:								
13. Traverse di faggio e pinastro:								
a) traverse 2.30 a 2.50 15/25								
grandi	pez.	5.—	7.—	6.—	400—500	30	483	80
b) traverse 1.60 14/20 piccole	pez.	7.—	9.—	8.—	400—500	30	483	60
c) traverse 1.10 13/18 per le miniere	pez.	10.—	12.—	11.—	400—500	30	483	43
14. Traverse di quercia:								
a) traverse da 2.30 a 2.50 15/25								
grandi	pez.	4.—	6.—	5.—	400—500	30	483	96
b) traverse da 1.60 14/20 piccoli	pez.	5.—	7.—	6.—	400—500	30	483	80
c) traverse per le miniere 1/10, 13/18	pez.	9.—	11.—	10.—	400—500	30	483	50
VI. Carico e scarico di legname tondo, squadrato e di legna:								
15. Carico di legno tecnico dalla rampa:								
a) aciculari (legno molle) . . .	m ³	9.—	11.—	10.—	300—400	30	416	40
b) frondiferi (legno duro) . . .	m ³	7.—	9.—	8.—	300—400	30	416	53
Senza rampa:								
c) aciculari (legno molle) . . .	m ³	7.—	9.—	8.—	300—400	30	416	53
d) frondiferi (legno duro) . . .	m ³	5.—	7.—	6.—	300—400	30	416	70
16. Scarico di legname tecnico (tondo e squadrato) senza scarto:								
a) aciculari (legno molle) . . .	m ³	19.—	21.—	20.—	300—400	30	416	20
b) frondiferi (legno duro) . . .	m ³	15.—	17.—	16.—	300—400	30	416	27
Scarico con scartamento ed ammassamento:								
c) aciculari (legno molle) . . .	m ³	11.—	13.—	12.—	300—400	30	416	33
d) frondiferi (legno duro) . . .	m ³	9.—	11.—	10.—	300—400	30	416	43
17. Carico di legna e carbone:								
a) legna dura	m ³	14.—	16.—	15.—	300—400	30	416	30
b) legna molle	m ³	16.—	20.—	18.—	300—400	30	416	23
c) carbone di legno	m ³	6.—	8.—	7.—	300—400	30	416	60

Descrizione del lavoro	Unità di misura	Effetto gior.		Media	Paga gior. da L. a L.	Agg. 3-10 L.	Media	Media acc. lord.
		da	a					
18. Scarico di legna con accatastamento:								
a) legna dura	m ³	16.—	18.—	15.—	300—400	30	416	30
b) legna molle	m ³	16.—	20.—	18.—	300—400	30	416	23
c) carbone di legno	m ³	6.—	8.—	7.—	300—400	30	416	60
19. Carico di traverse:								
a) 2.30 a 2.50 15/25, grandi .pez.		75.—	95.—	95.—	300—400	30	416	5
b) 1.60 14/20, piccole . . .pez.		160.—	190.—	175.—	300—400	30	416	2.50
c) 1.10 13/18, da miniera . .pez.		240.—	280.—	260.—	300—400	30	416	1.70
20. Scarico di traverse con distribuzione ed ammasso sul piazzale:								
a) traverse 2.30 a 2.50 15/25 grandipez.		40.—	50.—	45.—	300—400	30	416	9.50
b) traverse 1.60 14/20 piccole .pez.		80.—	100.—	90.—	300—400	30	416	4.50
c) traverse 1.10 13/18 da minierapez.		125.—	155.—	140.—	300—400	30	416	3

82.

Regolamento

concernente la regolazione dei salari per il personale ausiliario domestico e per i portinai delle case

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

regolamento.

Art. 1

Il personale ausiliario domestico ha diritto ai seguenti salari mensili:

1. Domestiche che compiono tutti i servizi casalinghi escluso il cucinare da L. 1330 a L. 1990
2. Domestiche che compiono tutti i servizi casalinghi compreso il cucinare da L. 1660 a L. 2660
3. Cuochi indipendenti da L. 2490 a L. 3330
4. Cameriere da L. 1330 a L. 1990
5. Le prestaservizi occupate tutto il giorno (minimo 8 ore) ricevono da L. 1660 a L. 2660 oltre a tre pasti almeno al giorno.

Tutte le categorie del personale ausiliario casalingo citato dal punto 1 al punto 5 hanno diritto oltre al salario, all'alloggio, al vitto, al riscaldamento ed alla luce.

L'orario lavorativo per il suddetto personale è di ore 11 al giorno, rispettivamente 66 ure settimanali.

Le ore di lavoro prestate oltre alle normali saranno retribuite coll'aumento del 50 % all'ora.

6. Le prestaservizi che prestano la loro opera per alcune ore al giorno, in ogni caso meno di otto ore, hanno diritto al salario orario dell'operaio non qualificato e cioè da L. 30 a L. 36,50 esclusi il vitto e l'alloggio.

7. Le lavandaie a giornata presso famiglie hanno diritto alla mercede giornaliera da L. 266 a L. 333 oltre ad almeno tre pasti giornalieri.

Art. 2

I salari fissati nell'art. 1 sono valevoli per le località comprese nella prima categoria di caroviveri.

Nelle località di seconda categoria di caroviveri i salari fissati per il personale ausiliario domestico vengono ridotti del 10 %.

Il territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno appartiene alla seconda classe di caroviveri.

Art. 3

I portinai hanno diritto a seguente salario mensile:

1. Negli edifici ad un piano . . . L. 1000
2. Per ogni successivo piano, aumento di L. 330
3. Negli edifici con riscaldamento centrale non obbligato da L. 6725 a L. 8325
4. Negli edifici con riscaldamento centrale obbligato da L. 8325 a L. 10.890

Art. 4

I portinai delle case hanno diritto oltre al salario fissato nell'art. 3, al quartiere gratuito, composto di una stanza ed accessori, alla luce, acqua e riscaldamento.

Art. 5

I portinai hanno diritto ad un compenso speciale per l'apertura del portone durante la notte e precisamente:

1. nel periodo dalle 21.00 alle 24.00 compenso di L. 15 per ogni apertura, senza riguardo al numero delle persone entranti.
2. nel periodo dalle 24.00 fino al momento in cui in base alle disposizioni locali o di consuetudine i portoni devono essere riaperti, compenso di L. 25 per ogni apertura senza riguardo al numero delle persone entranti.

Art. 6

Riguardo al versamento delle varie imposte e contributi sociali, valgono le prescrizioni dell'art. 11 del decreto relativo alla sistemazione dei salari e mercedi degli operai e dipendenti (Bollettino Ufficiale N. 2 del 20 settembre 1945).

Art. 7

A tutte le persone, di cui il presente regolamento, si vieta di accettare regali, mancie e simili.

Art. 8.

Le trasgressioni a questo regolamento si puniscono in base alle prescrizioni del decreto sul procedimento amministrativo-penale N. 38 (Bollettino Ufficiale N. 5 del 15 febbraio 1946).

Art. 9

Tutte le disposizioni finora vigenti in contrarietà a quelle del presente regolamento, sono abrogate.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 30 maggio 1946.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

83.

Regolamento

sulla sistemazione delle competenze dei lavoratori e dei dipendenti stagionali dell'industria alberghiera

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

regolamento.**Art. 1**

In base alle disposizioni del presente regolamento ricevono la paga gli operai ed i dipendenti degli esercizi alberghieri che sono aperti solamente durante la stagione turistica.

Art. 2

Il personale degli esercizi alberghieri citato nell'art. 1 viene classificato come segue:

1. categoria: direttore d'hotel (maitre d'hotel)
 - capo cuoco
 - primo portiere
 - capo pasticciere.
2. categoria: cameriere barista
cameriere capo di rang
cameriere capo d'etage
inserviente al bar (barman)
portiere notturno
cuoco
pasticciere
cantiniere
guardarobiera.

3. categoria: portabagagli ai piani
cameriere ai piani
tournant della sala, piani e dell'atrio
vice capo e cameriera alle stanze
cuochi con qualifiche generali
stiratrice.

4. categoria: portatori in cucina
aiutanti di cucina
lavandaie
comis sale
commissionario.

Art. 3

Al personale di tutte le categorie degli esercizi alberghieri spetta la paga nell'ammontare di L. 6000 mensili e l'alloggio gratuito.

Se il lavoratore od il dipendente dell'esercizio alberghiero non usufruiscono dell'alloggio gratuito, riceveranno quale indennità di alloggio 450 lire mensili.

Al lavoratore ed al dipendente dell'esercizio alberghiero che ricevono il vitto nell'esercizio alberghiero, saranno detratte 2.400 lire mensili.

Art. 4

Oltre alla paga fissata nell'art. 3 spetta a tutto il personale interno ed esterno dell'esercizio alberghiero il 5% di guadagno lordo dell'esercizio. Questo importo viene ripartito tra i lavoratori ed i dipendenti dell'esercizio, citati nell'art. 2 del presente regolamento, secondo la seguente tabella:

Al personale di 1. categoria	spettano	5	punti
" " 2. " "	"	4	"
" " 3. " "	"	3	"
" " 4. " "	"	2	"

Art. 5

Ai portabagagli ai piani, ai cuochi con qualifica generale, ai portatori in cucina ed alle lavandaie verrà pagato per l'effettuazione di lavori pesanti un importo superiore di mezzo punto a quello stabilito nell'art. 4.

Art. 6

Il personale degli alberghi e degli esercizi alberghieri che è occupato in tali esercizi oltre 6 mesi all'anno ed il personale che non è compreso nell'art. 2 del presente regolamento, non riceve la paga secondo le disposizioni di questo regolamento, bensì in base al decreto sul regolamento dei salari e mercedi del 31 dicembre 1945 (Bollettino Ufficiale No. 6).

Art. 7

A tutto il personale di tutti gli alberghi e degli altri esercizi alberghieri si vieta di accettare qualsiasi regalo, mancia e simili.

Art. 8

Le trasgressioni a questo regolamento si puniscono in base alle prescrizioni del decreto sul procedimento amministrativo-penale No. 38 (Bollettino Ufficiale N. 5 del 15 febbraio 1946).

Art. 9

Tutte le disposizioni finora vigenti in contrarietà a quelle del presente regolamento, sono abrogate.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 30 maggio 1946.

Il Delegato:
France Perovšek m. p.

Emendamenti.

Nell'ordinanza »sulla soppressione del Tribunale del Popolo per il giudizio dei reati fascisti in Capodistria« (Bollettino Ufficiale N. 10 del 29 maggio 1946) è stato omissa l'art. 4 che è del seguente tenore:

»L'esecuzione della presente ordinanza viene affidata alla sezione per la giustizia ed al Pubblico Accusatore presso la Delegazione del CRLN.«

La Delegazione del CRLN
per il Litorale Sloveno.